Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° — Roma - Giovedì, 19 ottobre 1933 - Anno XI — Numero 244

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 244 DEL 19 OTTOBRE 1933-XI:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 54: **Società anonima svizzera per imprese di alberghi, in Stans (Svizzera)**: Elenco delle obbligazioni ipotecarie 5,50 per cento (già 5 per cento) sul Grand Hôtel Excelsior in Napoli (emissione 1908) sorteggiate nella 11ª estrazione. — Elenco delle obbligazioni ipotecarie 5 per cento (già 4,50 per cento) sul Grand Hôtel Excelsior in Roma (emissione 1905) sorteggiate nella 18ª estrazione. — **Istituto di credito fondiario dell'Istria**: Elenco delle cartelle fondiarie 5 per cento sorteggiate nella 29ª estrazione del 20 settembre 1933. — **Istituto di credito comunale dell'Istria**: Elenco delle obbligazioni 4,50 per cento sorteggiate nella 47ª estrazione del 27 settembre 1933. — **Comune di Varese**: Obbligazioni dei prestiti

dell'ex comune di Induno Olona sorteggiate il 29 settembre 1933. — **Società anonima Cantieri aeronautici bergamaschi, in Bergamo**: Obbligazioni sorteggiate nella 3ª estrazione del 21 settembre 1933. — **Società anonima Lanificio Sella e C., in Vallemosso**: Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1933. — **Società anonima Orobia, in Lecco**: Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1933. — **Società romana per la fabbricazione dello zucchero, in Roma**: Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1933 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Amministrazione provinciale di Gorizia**: Obbligazioni sorteggiate nella 30ª estrazione del 2 ottobre 1933. — **Ospedale maggiore e Opere pie riunite di Novara**: Obbligazioni sorteggiate il 27 settembre 1933. — **Municipio di Albino**: Obbligazioni del prestito comunale 1931 sorteggiate nella 2ª estrazione del 1° ottobre 1933. — **Amministrazione provinciale di Como**: Obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1933.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 1309.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione di San Piero in Campo, frazione di Campo nell'Elba.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione del podestà del comune di Campo nell'Elba, rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione esistente in San Piero in Campo, frazione del detto Comune;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Firenze;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente in San Piero in Campo, frazione del comune di Campo nell'Elba, è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lesegno, addì 24 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 337, foglio 136. — MANCINI.

REGIO DECRETO 6 luglio 1933, n. 1310.

Approvazione del regolamento per la esecuzione del testo unico 4 agosto 1932, n. 1296, sulla costituzione ed il funzionamento dei Regi istituti fisioterapici ospitalieri di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 11 e 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la costituzione ed il funzionamento dei Regi istituti fisioterapici ospitalieri in Roma, approvato con R. decreto 4 agosto 1932, n. 1296;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso speciale regolamento per l'esecuzione del testo unico, approvato con R. decreto 4 agosto 1932, n. 1296, contenente le disposizioni per la costituzione ed il funzionamento dei Regi istituti fisioterapici ospitalieri in Roma, che sarà vidimato e sottoscritto, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 luglio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 338, foglio 41. — MANCINI.

Regolamento per l'esecuzione del testo unico approvato con R. decreto 4 agosto 1932, n. 1296, contenente le disposizioni per la costituzione ed il funzionamento dei Regi istituti fisioterapici ospitalieri in Roma.

Art. 1.

Le piante organiche del personale amministrativo, sanitario e subalterno dei Regi istituti fisioterapici ospitalieri sono stabilite rispettivamente in conformità degli alligati I, II, III e IV del presente decreto.

Art. 2.

Gli stipendi ed assegni del personale sono stabiliti in conformità degli alligati di cui al precedente articolo.

Gli aumenti di stipendio nel grado sono conferiti al compimento dei periodi di anzianità indicati e per la relativa concessione saranno osservate, in quanto applicabili, le norme vigenti per gli impiegati dello Stato.

Il supplemento di servizio attivo non è computabile agli effetti di pensione e non è corrisposto al personale in congedo straordinario, sospeso dallo stipendio o che trovasi in una posizione la quale non possa considerarsi di servizio attivo.

Art. 3.

Il personale amministrativo di gruppo *A*, *B* e *C*, è assunto per pubblico concorso per esami, secondo le modalità ed i programmi che saranno stabiliti con speciale regolamento da compilarsi dall'Amministrazione.

Per l'ammissione agli impieghi si richiedono i seguenti titoli di studio:

a) per il personale di gruppo *A*: diploma di laurea in giurisprudenza od in scienze economiche e commerciali ovvero in scienze politiche e sociali o in scienze economiche e marittime;

b) per il personale di gruppo *B*: per i concorsi al posto di ragioniere: diploma di ragioniere o di perito e ragioniere

commerciale; per i concorsi al posto di assistente tecnico: diploma di licenza di un Istituto tecnico, sezione fisico-matematica o sezione industriale o agrimensura, oppure diploma di perito industriale o di abilitazione tecnica, sezione agrimensura, o diploma di maturità scientifica;

c) per il personale di gruppo C: licenza di una scuola tecnica o complementare o licenza di una scuola secondaria di avviamento al lavoro o professionale, oppure titolo di ammissione ad una scuola media superiore od al corso preparatorio degli Istituti commerciali.

Art. 4.

Il personale medico e tecnico in genere, è assunto per pubblico concorso per esami e per titoli congiuntamente.

Per la nomina del direttore e medico primario dell'Istituto ospitaliero dermosifilopatico di S. Maria e S. Gallicano, del direttore dell'Istituto per lo studio e la cura del cancro, come altresì per la nomina del capo dei laboratori scientifici annessi all'Istituto per lo studio e la cura del cancro, il concorso può aver luogo per soli titoli.

Resta, però, salva, anche in questo caso, la facoltà della Commissione giudicatrice del concorso di far luogo all'esperimento dell'esame, quando ciò possa essere ritenuto necessario sulle risultanze della valutazione dei titoli prodotti dai concorrenti.

In tale caso la Commissione anzidetta stabilirà i limiti dell'esperimento.

Art. 5.

Per l'ammissione ai concorsi per i posti sanitari e tecnici in genere, si richiedono i seguenti titoli di studio:

a) diploma originale di laurea conseguita in una Università del Regno, o copia notarile di tale diploma;

b) diploma o certificato di abilitazione all'esercizio professionale. La presentazione di detto documento è obbligatoria soltanto per coloro che sono provvisti di laurea che non abilita all'esercizio professionale.

Gli aspiranti dovranno unire alla domanda di ammissione, oltre ai documenti comprovanti il possesso dei requisiti che saranno determinati nei regolamenti speciali previsti dall'art. 10 del presente decreto, i loro titoli di servizio e scientifici.

Inoltre gli aspiranti ai posti di direttore e di primario debbono comprovare con documenti, debitamente legalizzati, di aver prestato complessivamente non meno di cinque anni di servizio come assistente ed aiuto, dei quali almeno tre in qualità di aiuto od in qualità equivalente, sia presso una Regia clinica universitaria, sia presso un ospedale del Regno avente non meno di 200 letti. Per i concorsi ai posti sia di medici capi servizio (nelle sezioni Roentgen e Radium terapiche) del reparto fisioterapico nell'Istituto per lo studio e la cura del cancro, sia di aiuto, gli aspiranti debbono comprovare nel modo di cui sopra di aver prestato non meno di un biennio di servizio come assistente presso una Regia clinica universitaria o presso un ospedale con non meno di 100 letti.

Costituirà titolo di preferenza il servizio prestato presso Regie cliniche o reparti ospitalieri della specialità per cui è bandito il concorso.

Art. 6.

I titoli da prendere in considerazione sono:

i servizi prestati presso ospedali civili o militari o presso qualsiasi altro Istituto scientifico ed ospedaliero; essi debbono risultare da regolari documenti originali o da copie notarili;

le pubblicazioni scientifiche in materie attinenti alla specialità dei posti per cui è bandito il concorso; non sono ammessi i manoscritti nè le bozze di stampa;

tutti gli altri titoli che valgano a dimostrare l'attitudine speciale al posto messo a concorso.

Art. 7.

Gli esami constano di prove scritte e di prove pratiche secondo i programmi annessi al presente decreto. (Alligati V, VI e VII).

Art. 8.

Le Commissioni giudicatrici sono nominate dal presidente dell'Ente, sentita la Commissione di consulta di cui all'articolo 4 del testo unico approvato con R. decreto 4 agosto 1932, n. 1296, e sono presiedute dal presidente stesso o da un suo delegato scelto fra i componenti di detta Commissione di consulta. Esse sono costituite:

a) dal direttore dell'Istituto cui appartiene il posto messo a concorso;

b) da tre professori universitari particolarmente competenti nelle materie attinenti alla specialità del posto messo a concorso.

Qualora il posto messo a concorso sia quello di direttore di uno dei due Istituti, la Commissione giudicatrice è costituita anzichè da tre, da quattro professori universitari.

Le funzioni di segretario delle Commissioni giudicatrici sono esercitate dal segretario capo o dal segretario dell'Ente.

Art. 9.

Le norme per il funzionamento delle Commissioni giudicatrici di cui al precedente articolo e per lo svolgimento dei concorsi a posti sanitari e tecnici in genere, saranno determinate nello speciale regolamento previsto dall'art. 10 del presente decreto.

Art. 10.

I requisiti richiesti per la nomina nei singoli posti d'organico, le norme relative al conseguimento della stabilità, dopo trascorso il periodo di prova, e quelle concernenti le promozioni interne, le aspettative, le disponibilità, i congedi, i procedimenti disciplinari, la dispensa dal servizio, il licenziamento ed il trattamento di quiescenza, in conformità delle disposizioni legislative in vigore, sono stabiliti con regolamenti speciali da compilarsi dall'Amministrazione dei Regi istituti e da approvarsi dal Ministero dell'interno di concerto con quello delle finanze.

I regolamenti medesimi determineranno altresì la durata della nomina degli aiuti medici e degli assistenti medici e le modalità delle loro successive conferme, nonchè le modalità di assunzione del personale di assistenza e del personale subalterno.

Art. 11.

L'Amministrazione ha facoltà di trasferire in ogni tempo, a parità di grado e di funzioni, gli aiuti e gli assistenti dell'Istituto ospitaliero dermosifilopatico di S. Maria e S. Gallicano all'Istituto per lo studio e la cura del cancro e viceversa.

Il trasferimento è effettuato su parere favorevole dei direttori dei due Istituti predetti.

Art. 12.

Agli effetti del disposto dell'art. 1 del testo unico approvato con R. decreto 4 agosto 1932, n. 1296, il bilancio pre-

ventivo dei Regi istituti fisioterapici ospitalieri è distinto in tre parti. La prima parte comprende l'elenco delle spese di carattere generale e comuni ad entrambi gli Istituti, la seconda parte comprende le entrate e le spese proprie di un Istituto e la terza parte comprende le entrate e le spese proprie dell'altro Istituto.

La quota delle spese di carattere generale e comuni, da iscriversi nella parte passiva dei bilanci dei due Istituti, è determinata in proporzione dell'importo delle spese effettive di ciascuno degli Istituti stessi comprese nei rispettivi bilanci.

Al bilancio generale sarà allegato il bilancio per l'azienda farmaceutica.

Art. 13.

Tra le entrate dell'Istituto ospitaliero dermosifilopatico di S. Maria e S. Gallicano, oltre i rimborsi delle rette di spedalità, i proventi degli ambulatori e l'eventuale concorso a carico del Tesoro dello Stato di cui all'art. 7 del testo unico, sono compresi gli utili della farmacia e la somma di lire 500.000 di cui alle lettere *b)* e *c)* dell'art. 10 del citato testo unico.

Art. 14.

Tra le entrate dell'Istituto per lo studio e la cura del cancro, oltre i rimborsi delle rette di spedalità, i proventi degli ambulatori e l'eventuale concorso a carico del Tesoro dello Stato, di cui all'art. 7 del testo unico, è compreso il concorso del Ministero dell'interno, previsto dall'art. 9 del citato testo unico.

Art. 15.

Il servizio di economato dei Regi istituti è disciplinato da speciale regolamento da compilarsi dall'Amministrazione, ed è affidato ad uno degli impiegati amministrativi di gruppo *C*, compresi nella pianta organica di cui all'alligato I, di grado non inferiore all'11°, quando non si provveda mediante incarico a termine a persona estranea. In questo ultimo caso, l'incarico è conferito con speciale deliberazione, soggetta alla approvazione della Commissione di tutela.

La deliberazione stabilirà la durata dell'incarico ed il compenso da corrispondersi, che sarà in ogni caso contenuto nei limiti della spesa, che deriverebbe all'Ente, ove il servizio fosse affidato ad uno degli impiegati amministrativi di gruppo *C*.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 16.

Sono applicabili, a tutti gli effetti, al personale dei Regi istituti fisioterapici ospitalieri le norme vigenti circa i diritti e le preferenze stabiliti a favore degli invalidi di guerra, degli ex combattenti, degli invalidi per la causa nazionale, degli orfani ed altri congiunti dei caduti in guerra e per la causa nazionale.

Sono applicabili, altresì, le preferenze stabilite dalla legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernenti l'incremento demografico.

Art. 17.

Il medico primario radiologo, con funzioni di vice-direttore ed il chirurgo primario, nominati in base al disposto dell'art. 2 del R. decreto 12 dicembre 1926, n. 2272, presteranno servizio, nelle rispettive loro qualifiche, presso l'Istituto per lo studio e la cura del cancro.

Art. 18.

Gli aiuti e gli assistenti medici, nominati in relazione al disposto dell'art. 2 del R. decreto 12 dicembre 1926, n. 2272, saranno mantenuti in servizio nel limite dei posti previsti dalle piante organiche alligate al presente decreto, con le destinazioni e qualifiche da stabilirsi, su proposta dei direttori, dal presidente dei Regi istituti.

La durata del mantenimento in servizio si protrarrà per quel periodo di tempo, che sarà stabilito, a norma dell'articolo 10, per la durata della prima nomina degli aiuti e degli assistenti medici.

Art. 19.

Per il periodo di due anni dall'entrata in vigore del presente decreto l'assunzione del personale sanitario, di assistenza e subalterno per l'Istituto per lo studio e la cura del cancro non potrà eccedere la metà dei posti stabiliti dalla relativa pianta organica.

Verificandosi eccezionali e straordinarie necessità di servizio durante l'anzidetto periodo di tempo, l'Amministrazione potrà procedere all'assunzione del personale oltre il limite massimo fissato, con deliberazione motivata, da approvarsi dalla competente Commissione di tutela.

Art. 20.

Gli impiegati amministrativi, che in qualità di straordinari o avventizi, abbiano prestato, in modo continuativo, lodevole servizio da almeno un anno alla data d'entrata in vigore del presente decreto, potranno essere assunti nei posti previsti dalla pianta organica con le rispettive qualifiche sempre che muniti del titolo di studio, quale è stabilito dall'art. 3.

Potranno egualmente essere assunti nei posti della pianta organica, e limitatamente a quelli del gruppo *C*, gli impiegati amministrativi che, pure essendo sprovvisti di titolo di studio previsto, abbiano prestato in modo continuativo, in qualità di straordinari od avventizi, lodevole servizio da almeno tre anni alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il personale di cui ai due precedenti commi dovrà in ogni caso essere riconosciuto idoneo in una speciale prova di esame secondo le modalità da determinarsi dall'Amministrazione.

Art. 21.

Agli impiegati straordinari od avventizi che, a norma del precedente articolo, saranno assunti nei posti della pianta organica, sono concesse, agli effetti degli aumenti di stipendio, le abbreviazioni previste dall'art. 21 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971.

Uguale trattamento è fatto al personale di assistenza e subalterno, in servizio presso i Regi istituti e che, con le modalità previste dal regolamento speciale di cui all'art. 10, verrà assunto nei posti d'organico.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

ALLEGATO I.

Regi Istituti fisioterapici ospitalieri.

PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI.

Grado	QUALIFICA DEL PERSONALE	Numero dei posti	Stipendio annuo iniziale	Supplemento servizio attivo	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Anni richiesti per gli aumenti periodici
	GRUPPO A.								
7°	Segretario capo . . .	1	19.000	5.200	20.000	21.000	—	—	4
8°	Segretario.	1	16.700	3.700	17.500	18.000	—	—	4
	GRUPPO B.								
9°	Ragioniere	1	14.400	3.000	15.000	15.900	16.700	—	4-4-5
10°	Assistente tecnico . .	1	12.200	2.200	12.800	13.500	14.400	—	4-4-5
	GRUPPO C.								
10°	Primo archivista . .	1	10.000	2.200	10.500	11.300	12.200	—	4-5-5
11°	Archivisti.	3	7.300	1.800	8.000	8.700	9.300	10.000	4
12°	Applicati	3	5.900	1.500	6.200	6.500	6.900	7.300	3
	PERSONALE SUBALTERNO.								
—	Commesso.	1	6.500	1.100	6.800	7.200	7.600	8.100	4
—	Usciere	1	5.000	800	5.300	5.700	6.100	6.500	4

L'aggiunta di famiglia, a norma delle disposizioni vigenti per i dipendenti dello Stato, compete al personale di grado non superiore all'ottavo.

Agli stipendi ed assegni del personale è da applicare la riduzione del 12 % di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

ALLEGATO II.

Istituto ospitaliero dermosifilopatico di S. Maria e S. Gallicano.

a) PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE SANITARIO.

QUALIFICA DEL PERSONALE	Num. dei posti	Assegno annuo	*Annotazioni*
DERMOSIFILOPATIA. (*Servizi interni ed ambulatoriali*).			
Direttore medico primario dermosifilografo	1	16.000	Oltre l'indennità di alloggio da determinarsi dall'Amministrazione anno per anno in sede di bilancio.
Aiuto dermosifilografo sostituto del direttore.	1	7.300	Oltre l'indennità annua di L. 1700, per la sostituzione del direttore in caso di assenza o di impedimento.
Aiuto urologo	1	7.300	
Assistenti dermosifilografi	4	4.500	
RADIOLOGIA. (*Servizi interni ed ambulatoriali*).			
Aiuto radiologo.	1	7.300	
Assistente radiologo.	1	4.500	
LABORATORIO DI RICERCHE CLINICO SCIENTIFICHE.			
Capo del laboratorio.	1	7.800	Oltre una speciale indennità di servizio di lire 1200.
Aiuto patologo	1	7.300	
Assistente.	1	4.500	

Agli stipendi ed assegni del personale è da applicare la riduzione del 12 % di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

ALLEGATO III.

Istituto per lo studio e per la cura del cancro.

a) PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE SANITARIO.

QUALIFICA DEL PERSONALE		N. dei posti	Stipendio	Indennità speciale di servizio	Annotazioni
Direttore dell'Istituto		1	16.000	—	Oltre l'indennità di alloggio da determinarsi anno per anno in sede di bilancio.
Reparto chirurgico:					
Primario		1	7.800	—	
Aiuti		2	7.300	—	
Assistenti		4	4.500	—	
Reparto fisioterapico:					
Medico primario radiologo con funzioni di vice direttore		1	7.800	—	
Capi servizio	Roentgen	1	7.500	—	
	Radium	1	7.500	—	
	Fisico	1	7.500	—	
Assistenti		4	4.500	—	
Reparto studi e ricerche:					
Capo dei labratori scientifici		1	15.000	5.000	
Biologia sperimentale	Capo servizio	1	10.000	3.000	
	Assistente	1	8.000	1.000	
Anatomia patologica	Capo servizio	1	10.000	3.000	
	Assistente	1	8.000	1.000	
Chimica biologica	Capo servizio	1	10.000	3.000	
	Assistente	1	8.000	1.000	

Agli stipendi ed assegni del personale è da applicare la riduzione del 12 % di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

b) PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE DI ASSISTENZA E SUBALTERNO.

QUALIFICA DEL PERSONALE	Num. dei posti	Paga giornaliera	Anni richiesti per gli aumenti periodici	Ammontare annuo degli aumenti periodici	Annotazioni
Sorveglianti	2	29 —	5, 5, 5	600	
Preparatori per il gabinetto chimico patologico	2	17 —	4, 4, 5, 5, 5	300	
Infermiere specializzate addette al gabinetto radiologico	5	17 —	Id.	300	
Infermieri di 1ª classe	6	21,50	Id.	350	
Infermieri di 2ª classe	9	20,50	Id.	350	
Infermiere di 1ª classe	7	17 —	Id.	300	
Infermiere di 2ª classe	10	16 —	Id.	300	
Portantini di 1ª classe	4	19 —	Id.	350	
Portantini di 2ª classe	5	18 —	Id.	350	
Portantine di 1ª classe	4	16 —	Id.	300	
Portantine di 2ª classe	4	15 —	Id.	300	
Portieri	2	18 —	Id.	350	
Usciere	1	18 —	Id.	300	
Camminatore	1	18 —	Id.	300	
Cucinieri	4	17 —	Id.	300	
Cucitrici	4	16 —	Id.	300	
Inserviente	1	18 —	Id.	300	

Al personale compete altresì l'aggiunta di famiglia a norma delle disposizioni vigenti per i dipendenti dello Stato.

Agli assegni del personale è da applicare la riduzione del 12 % di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

b) PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE DI ASSISTENZA E SUBALTERNO.

QUALIFICA DEL PERSONALE	Numero dei posti	Paga giornaliera	Anni richiesti per gli aumenti periodici	Ammontare annuo degli aumenti periodici	*Annotazioni*
PERSONALE DI ASSISTENZA.					
Infermiere della Scuola convitto « Regina Elena » (con vitto, alloggio, ecc.)	5	12,50	—	—	
Tecnici preparatori di laboratorio	4	24,—	5,5,5	400	
Infermiere specializzate addette ai reparti fisioterapici	6	17 —	4,4,5,5,5	300	
Infermieri	2	20,50	Id.	350	
Infermiere di 1ª classe	4	17 —	Id.	300	
Infermiere di 2ª classe	6	16 —	Id.	300	
Portantini di 1ª classe	4	19 —	Id.	350	
Portantini di 2ª classe	6	18 —	Id.	350	
Portantine di 1ª classe	8	16 —	Id.	300	
Portantine di 2ª classe	12	15 —	Id.	300	
Inservienti di laboratorio	4	16 —	Id.	300	
Portieri	2	18 —	Id.	350	
PERSONALE SPECIALIZZATO.					
Disegnatore	1	30 —	5,5,5	400	
Fotografo	1	30 —	Id.	400	
Meccanico	1	30 —	Id.	400	
Aiuto meccanico	1	22,50	Id.	400	
PERSONALE ECONOMATO.					
Cucitrici	3	16 —	Id.	300	
Cucinieri	3	18 —	Id.	300	
Inservienti	3	16 —	Id.	300	
Camminatore	1	18 —	Id.	300	

Al personale compete altresì l'aggiunta di famiglia a norma delle disposizioni vigenti per i dipendenti dello Stato.

Agli assegni del personale è da applicare la riduzione del 12 % di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

ALLEGATO IV.

Regi Istituti fisioterapici ospitalieri in Roma.

PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE TECNICO ED AMMINISTRATIVO PER LA FARMACIA.

Grado	QUALIFICA DEL PERSONALE	Numero dei posti	Stipendio annuo iniziale	Supplemento servizio attivo	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Anni richiesti per gli aumenti periodici	*ANNOTAZIONI*
	PERSONALE DI FARMACIA.									
—	Direttore di farmacia	1	14.600	3.500	15.200	16.000	—	—	4	
—	Primofarmacista con funzioni di vice direttore	1	12.000	2.800	12.600	13.400	14.200	—	4	Il posto di primo farmacista sarà coperto quando sarà istituita la farmacia interna dell'Istituto per lo studio e la cura del cancro.
	PERSONALE AMMINISTRATIVO.									
11°	Contabile	1	7.300	1.800	8.000	8.700	9.300	10.000	4	Il personale amministrativo addetto alle farmacie ha lo stesso trattamento economico e giuridico di quello addetto agli uffici amministrativi dei RR. Istituti.
11°	Magazziniere	1	5.900	1.500	6.200	6.500	6.900	7.300	3	

Al personale compete l'aggiunta di famiglia, a norma delle disposizioni vigenti per i dipendenti dello Stato. Agli assegni del personale è da applicare la riduzione del 12 % di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

ALLEGATO V.

Programmi per gli esami di concorso ai posti previsti dalla pianta organica del personale sanitario dell'Istituto ospitaliero-dermosifilopatico di S. Maria e S. Gallicano in Roma.

Le prove di esame, di cui ai programmi seguenti, saranno svolte con speciale riguardo alla patologia e alla cura delle malattie veneree e cutanee.

Programma per gli esami di concorso al posto di aiuto dermosifilografo sostituto del direttore.

1° Svolgimento scritto di un tema di cultura di clinica dermosifilopatica (per lo svolgimento sono assegnate otto ore di tempo).

2° Esame clinico di un infermo, e susseguente referto (non oltre quattro ore di tempo per l'esame clinico e la susseguente relazione scritta).

3° Prova pratica di laboratorio, concernente ricerche clinico-diagnostiche inerenti alla specialità.

Programma per gli esami di concorso al posto di aiuto urologo.

1° Svolgimento scritto di un tema di clinica urologica (per lo svolgimento sono assegnate otto ore di tempo).

2° Esame clinico di un infermo di malattia delle vie genito-urinarie e susseguente referto (non oltre quattro ore di tempo per l'esame clinico e la susseguente relazione scritta).

3° Prova pratica sullo strumentario relativo alla diagnosi e alla terapia delle malattie delle vie genito-urinarie, e ricerche di laboratorio.

Programma per gli esami di concorso al posto di assistente dermosifilografo.

1° Svolgimento scritto di un tema di clinica dermosifilopatica (per lo svolgimento sono assegnate otto ore di tempo).

2° Esame clinico di un infermo di malattia attinente alla specialità e susseguente relazione orale.

Programma per gli esami di concorso al posto di aiuto radiologo.

1° Svolgimento scritto di un tema di cultura radiologica medico-chirurgica (per lo svolgimento sono assegnate otto ore di tempo).

2° Esame radiologico di un infermo, limitandone la regione, e susseguente referto (non oltre cinque ore di tempo per l'esame radiologico e per la relazione scritta).

3° Prova pratica tanto sullo strumentario radiologico, quanto sullo strumentario di elettro-terapia, e sulle tecniche relative.

Programma per gli esami di concorso al posto di assistente radiologo.

1° Svolgimento scritto di un tema su argomento di radiologia medico-chirurgica (per lo svolgimento sono assegnate otto ore di tempo).

2° Svolgimento scritto di un tema sui diversi apparecchi radiologici ed elettroterapici e sulle rispettive applicazioni (per lo svolgimento sono assegnate otto ore di tempo).

3° Esame clinico di un infermo, e relazione orale sulla diagnosi.

Programma per gli esami di concorso al posto di capo del Laboratorio di ricerche clinico-scientifiche.

1° Svolgimento scritto di un tema di patologia generale, ovvero di chimica clinica (per lo svolgimento sono assegnate otto ore di tempo).

2° Autopsia da eseguirsi alla presenza della Commissione esaminatrice, e susseguente descrizione del referto anatomo-patologico con relativa diagnosi (non oltre sei ore di tempo per l'autopsia e conseguente relazione scritta).

3° Tre prove pratiche da eseguirsi alla presenza della Commissione esaminatrice, riguardanti le seguenti materie: 1) chimica clinica; 2) istologia patologica; 3) batteriologia e sierologia.

Programma degli esami di concorso al posto di aiuto patologo del Laboratorio di ricerche clinico-scientifiche.

1° Svolgimento di un tema scritto relativo alle ricerche di laboratorio in sussidio diagnostico-clinico (per lo svolgimento sono assegnate otto ore di tempo).

2° Prova di tecnica dell'autopsia, ed illustrazione di un pezzo patologico (non oltre tre ore di tempo per l'autopsia e per la descrizione scritta).

3° Due prove pratiche, da eseguirsi alla presenza della Commissione esaminatrice, sopra le seguenti materie: 1) chimica clinica e tecnica istopatologica; 2) batteriologia e sierologia.

Programma per gli esami di concorso al posto di assistente del Laboratorio di ricerche clinico-scientifiche.

1° Svolgimento scritto di un tema di anatomia patologica (per lo svolgimento sono assegnate otto ore di tempo).

2° Esame clinico di un infermo e relazione orale sulla diagnosi (le modalità ed il tempo per tale prova saranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice).

3° Prova pratica di tecnica dell'autopsia.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

ALLEGATO VI.

Programmi per gli esami di concorso ai posti previsti dalla pianta organica del personale sanitario dell'Istituto per lo studio e la cura del cancro in Roma.

Le prove di esame, di cui ai programmi seguenti, saranno svolte con speciale riguardo alla dottrina patogenetica ed alla cura dei tumori.

Programma per gli esami di concorso al posto di chirurgo primario.

1° Svolgimento scritto di un tema di cultura chirurgica (per lo svolgimento del tema sono assegnate otto ore di tempo).

2° Esame clinico di un infermo, comprese le eventuali ricerche di laboratorio e susseguente referto (non oltre quattro ore di tempo per l'esame clinico ed il referto scritto).

3° Atto operativo su di un malato, assistito dai componenti della Commissione esaminatrice. L'atto operativo sarà preceduto da una illustrazione orale dei vari metodi o processi operativi.

Programma per gli esami di concorso al posto di aiuto chirurgo.

1° Svolgimento scritto di un tema di patologia chirurgica (per lo svolgimento sono assegnate otto ore di tempo).

2° Esame clinico di un infermo, comprese le eventuali ricerche di laboratorio e susseguente referto (non oltre quattro ore di tempo per l'esame del malato e la relazione scritta).

3° Operazione sul cadavere, con illustrazione di anatomia topografica della regione.

Programma per gli esami di concorso al posto di assistente chirurgo.

1° Svolgimento di un tema di patologia chirurgica (per lo svolgimento sono assegnate otto ore di tempo).

2° Esame clinico di un infermo, con relazione orale sulla diagnosi prognosi e cura (le modalità e il tempo per tale prova saranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice).

Programma per gli esami di concorso al posto di medico primario radiologo del reparto fisioterapico.

1° Svolgimento scritto di un tema di radiologia clinica (per lo svolgimento sono assegnate otto ore di tempo).

2° Esame radiologico di un infermo e susseguente referto (non oltre sei ore di tempo per l'esame radiologico e la relazione scritta).

3° Svolgimento scritto di un tema relativo agli apparecchi generatori, ampolle, strumenti di misura, mezzi di difesa, ecc.; alla tecnica radiologica ed agli apparecchi fisioterapici e relative applicazioni (per lo svolgimento sono assegnate otto ore di tempo).

Programma per gli esami di concorso al posto di capo servizio del reparto fisioterapico.

1° Svolgimento scritto di un tema di cultura radiologica medico-chirurgica (per lo svolgimento sono assegnate otto ore di tempo).

2° Esame radiologico di un infermo, limitandone la regione, e susseguente referto (non oltre cinque ore di tempo per l'esame radiologico e la relazione scritta).

3° Prova pratica sullo strumento (Roentgen e Radium) e sue applicazioni (le modalità e il tempo per tale prova saranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice).

Programma per gli esami di concorso al posto di capo servizio fisico.

1° Svolgimento scritto di un tema relativo alla costruzione e funzionamento degli apparecchi generatori, ampolle, strumenti di misura, ecc., nonchè alla tecnica radiologica ed agli apparecchi di elettro-terapia e strumentario affine (per lo svolgimento sono assegnate otto ore di tempo).

2° Prova pratica concernente il funzionamento dello strumentario radiologico e di quello elettro-terapico.

Programma per gli esami di concorso al posto di assistente del reparto fisioterapico.

1° Svolgimento scritto di un tema di radiologia medico-chirurgica (per lo svolgimento sono assegnate otto ore di tempo).

2° Svolgimento scritto di un tema sui diversi apparecchi radiologici, radium ed elettro-terapici, e sulla tecnica delle rispettive applicazioni (per lo svolgimento sono assegnate otto ore di tempo).

3° Esame clinico di un infermo e relazione orale sulla diagnosi (le modalità ed il tempo per tale prova saranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice).

Programma per gli esami di concorso al posto di capo servizio di reparto dei laboratori scientifici.

1° Svolgimento scritto di un tema di patologia generale, con speciale riguardo alla oncologia (per lo svolgimento sono assegnate otto ore di tempo).

2° Prova di tecnica della autopsia ed illustrazione orale di un pezzo patologico (le modalità ed il tempo saranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice).

3° Due prove pratiche, da eseguirsi alla presenza della Commissione esaminatrice, da scegliersi fra le seguenti materie: 1) chimica biologica; 2) batteriologia e sierologia; 3) istopatologia.

Programma per gli esami di concorso al posto di assistente dei reparti dei laboratori scientifici.

1° Svolgimento scritto di un tema di patologia generale ovvero di anatomia patologica (per lo svolgimento sono assegnate otto ore di tempo).

2° Prova pratica di tecnica dell'autopsia (le modalità e il tempo saranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice).

3° Una prova pratica, da eseguirsi alla presenza della Commissione esaminatrice, da scegliersi fra le seguenti materie: 1) chimica biologica; 2) batteriologia e sierologia; 3) tecnica istopatologica.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: JUNG.

ALLEGATO VII.

Programma per gli esami al posto di direttore di farmacia.

1° Svolgimento di un tema di cultura chimico farmaceutica (per lo svolgimento sono assegnate otto ore di tempo).

2° Tre prove pratiche da eseguirsi alla presenza della Commissione esaminatrice, sulle seguenti materie: 1) tecnica farmaceutica; 2) prova di analisi qualitativa; 3) prova di analisi quantitativa (le modalità e il tempo per tali prove saranno stabiliti dalla Commissione).

3° Prova orale sulle materie che hanno formato oggetto delle prove precedenti e sulla legislazione sanitaria e farmaceutica.

Programma per gli esami al posto di primo farmacista con funzioni di vice direttore.

1° Tre prove pratiche, da eseguirsi alla presenza della Commissione esaminatrice, sulle seguenti materie: 1) tecnica farmaceutica; 2) prova di analisi qualitativa; 3) prova di analisi quantitativa (le modalità e il tempo per tali prove saranno stabiliti dalla Commissione).

2° Prova orale di cultura chimico-farmaceutica e sulla legislazione sanitaria e farmaceutica.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: JUNG.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 1311.

Aggiunta di una voce alla tabella approvata con R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, concernente i lavori discontinui agli effetti della legge sulla limitazione obbligatoria degli orari di lavoro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito nella legge 17 aprile 1923, n. 473, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura;

Visto l'art. 6 del regolamento per l'applicazione del decreto-legge suddetto approvato con Nostro decreto 10 settembre 1923, n. 1955,

Vista la tabella approvata con Nostro decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario sancita dall'articolo 1 del Regio decreto suddetto;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Alla tabella approvata con R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario di lavoro sancita dal l'art. 1 del R. decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, è aggiunta la seguente voce:

« N. 42 Personale addetto ai corriponti, a meno che nella particolarità del caso, a giudizio dell'Ispettorato corporativo, manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia) ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 338, *foglio* 47. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 settembre 1933, n. 1312.
Provvedimenti per la costruzione di sylos, di magazzini e di stabilimenti cooperativi per la conservazione e per la trasformazione di prodotti agricoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta l'urgente necessità di facilitare la costruzione di sylos ed altri magazzini di conservazione dei prodotti agricoli da parte di società cooperative costituite tra agricoltori;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni della legge 29 dicembre 1930, n. 1737, si applicano anche alla costruzione, da parte di società cooperative costituite fra agricoltori, di sylos e di magazzini da cereali, di essicatoi da bozzoli, di magazzini per stagionatura dei formaggi e di magazzini per la raccolta, la cernita, l'imballaggio e la prerefrigerazione dei prodotti agricoli e in generale alla costruzione, da parte sempre di società cooperative sopra indicate, di qualsiasi stabilimento per la trasformazione o per la conservazione di prodotti agricoli.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il Ministro per la grazia e giustizia è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque petti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1933 Anno XI
Atti del Governo, registro 338, foglio 90. — MANCINI.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 1313.
Modifiche agli articoli 69, 70, 72 e 74 del regolamento per gli Archivi di Stato, approvato con R. decreto 2 ottobre 1911, n. 1163.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il regolamento per gli Archivi di Stato, approvato con Nostro decreto 2 ottobre 1911, n. 1163;
Veduto il parere della Giunta del Consiglio per gli Archivi in sostituzione del Consiglio stesso;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono apportate le seguenti modifiche al regolamento per gli Archivi di Stato, approvato con R. decreto 2 ottobre 1911, n. 1163.
All'ultimo comma dell'art. 69 è sostituito il seguente:
« Il Ministro per l'interno decide definitivamente, udita nei casi dubbi la Giunta del Consiglio per gli Archivi, determinando se le carte da eliminare debbano essere bruciate, macerate o cedute in libero uso ».
Al comma 1° dell'art. 70 è sostituito il seguente:
« Dagli Archivi delle Magistrature giudiziarie e degli Uffici amministrativi, nei primi mesi di ogni anno, gli atti, concernenti affari compiuti da oltre cinque anni, sono versati nell'Archivio cui spettano, compatibilmente con la disponibilità dei locali ».
Al comma 2° dell'art. 72 è sostituito il seguente:
« I registri delle sentenze giudiziali pronunziate dalle Corti e dai Tribunali rimangono per trenta anni nelle rispettive cancellerie, quelli delle sentenze pronunziate dai pretori sono versati negli Archivi di Stato e provinciali di Stato dopo il compimento del decennio ».
Al comma ultimo dell'art. 74 è sostituito il seguente:
« Quando il soprintendente o direttore non creda di poter concedere il nulla osta in base agli elementi forniti dall'Amministrazione proponente lo scarto, ne riferisce al Ministero dell'interno, il quale decide definitivamente ogni contestazione ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 337, foglio 140. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 ottobre 1933, n. 1314.
Regime fiscale degli oli di semi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il testo unico di leggi d'imposta sulla fabbricazione degli oli di semi, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare il regime fiscale degli oli di semi;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È stabilita un'imposta di fabbricazione nella misura di L. 65 per quintale sugli oli di semi di ogni specie prodotti nel Regno sia da semi esteri sia da semi nazionali.

Nella stessa misura è stabilita una sovratassa di confine per gli oli di semi importati dall'estero.

La imposta è dovuta indipendentemente dalla qualità e dalla destinazione del prodotto, eccezione fatta per gli oli destinati ad esclusivo uso medicinale quando siano preparati nelle farmacie.

Art. 2.

Chiunque intenda estrarre oli dai semi oppure raffinarli, qualunque ne sia la destinazione, deve essere in possesso di una licenza di esercizio soggetta alla tassa annua di:

a) L. 200 per le fabbriche attrezzate con uno o più torchi idraulici e per le raffinerie;

b) L. 300 per le fabbriche con annessa raffineria;

c) L. 20 per tutte le altre fabbriche diverse da quelle indicate alla precedente lettera *a*).

È esente dall'obbligo della licenza la produzione di oli di semi ad uso medicinale effettuata nelle farmacie esclusivamente per la vendita diretta al pubblico.

Art. 3.

Per ottenere la licenza di cui al precedente articolo, chiunque voglia attivare una fabbrica o raffineria di oli di semi deve farne denuncia scritta in doppio originale all'Ufficio tecnico di finanza almeno venti giorni prima di iniziare la lavorazione, unendo la quietanza di Tesoreria per il diritto di licenza dovuto ed indicando:

a) il cognome e nome del fabbricante o raffinatore e di chi lo rappresenti;

b) il Comune, la via e il numero dove si trova la fabbrica o raffineria;

c) la qualità dei semi e degli oli che intende lavorare, nonchè il processo di lavorazione;

d) il numero e la qualità degli apparecchi di produzione, epurazione e raffinazione degli oli;

e) la quantità massima di oli che intende tenere in deposito;

f) la quantità e qualità di materie prime e di prodotti eventualmente esistenti in fabbrica o raffineria al momento della denuncia.

Art. 4.

Ricevuta la denuncia, di cui al precedente articolo, l'Ufficio tecnico provvede alla immediata suggellazione degli apparecchi denunciati, in modo da impedire che si possa farne uso senza preventiva dichiarazione di lavoro.

Art. 5.

Sono soggetti alla vigilanza della Finanza la fabbricazione, la raffinazione, il trasporto, il deposito e il commercio comunque effettuato degli oli di semi.

L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di applicare suggelli in qualunque punto degli apparecchi e delle tubazioni della fabbrica o della raffineria, nonchè di ordinare, a spese del fabbricante o del raffinatore, tutte quelle opere che ritenga necessarie per una più efficace vigilanza.

La Finanza ha inoltre diritto di applicare nelle fabbriche o raffinerie a spese degli esercenti, congegni atti ad accertare la natura, qualità e numero delle operazioni compiute.

Per assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte a termini della presente legge e del relativo regolamento, gli ufficiali ed agenti della Polizia tributaria hanno facoltà di accedere in qualunque ora negli esercizi pubblici e in ogni altro locale in cui si svolga attività industriale o commerciale attinente alla presente legge ed eseguirvi verificazioni, ricerche e prelevamenti gratuiti di campioni.

L'accertamento delle violazioni delle disposizioni di questo decreto-legge e del relativo regolamento, oltre che ai pubblici ufficiali indicati nel capo II del titolo II della legge 7 gennaio 1929, n. 4, compete, nei limiti delle attribuzioni stabilite dalla detta legge, anche ai funzionari della Amministrazione finanziaria, muniti all'uopo della speciale tessera di riconoscimento, dalla stessa legge contemplata.

Gli ufficiali e sottufficiali della Regia guardia di finanza hanno facoltà di procedere a perquisizione domiciliare, qualora abbiano notizia o fondato sospetto di violazioni costituenti reato, previste da questo decreto-legge e dalle disposizioni regolamentari relative.

Art. 6.

L'accertamento del prodotto presso le raffinerie e le fabbriche annesse a raffinerie è fatto col metodo della vigilanza continuativa della Finanza.

Per le altre fabbriche l'accertamento del prodotto è fatto o col metodo della vigilanza continuativa, previa autorizzazione caso per caso del Ministero delle finanze, oppure con vigilanza saltuaria sulla base della quantità, qualità e resa dei semi da mettere in lavorazione in correlazione con l'orario giornaliero indicato nelle dichiarazioni di lavoro.

Per ogni dichiarazione l'Ufficio tecnico di finanza, tenuto conto della potenzialità produttiva della fabbrica, della quantità e qualità dei semi che si intende lavorare e dell'orario lavorativo giornaliero indicato, ha facoltà di limitare il numero dei giorni di lavorazione a quello che ritenga strettamente necessario per il compimento della operazione.

Contro i provvedimenti come sopra adottati dall'Ufficio tecnico è ammesso soltanto ricorso al Ministero delle finanze il quale decide inappellabilmente.

Il movimento delle materie prime e dei prodotti sia grezzi che raffinati presso le fabbriche e le raffinerie dovrà risultare da appositi registri forniti dall'Amministrazione.

Col metodo dell'accertamento del prodotto in base alla quantità, qualità e resa dei semi, il fabbricante non può, per qualsiasi motivo, produrre olio in quantità maggiore di quella risultante dalla dichiarazione di lavoro, a meno che non presenti, prima di proseguire la lavorazione, una suppletiva dichiarazione di lavoro per la produzione eccedente quella già dichiarata.

Art. 7.

Il pagamento della imposta è fatto mediante versamento diretto alla Sezione di Regia tesoreria provinciale all'atto della estrazione del prodotto dalle raffinerie, per la immissione in consumo.

Art. 8.

Le raffinerie e le fabbriche, che sono assoggettate a vigilanza continuativa della Finanza, debbono prestare cauzione in ragione del 2 per cento della imposta corrispondente alla quantità massima di olio che intendano tenere in deposito.

Le altre fabbriche debbono invece prestare cauzione in misura pari alla effettiva imposta che grava sulla massima quantità di prodotto che in qualsiasi momento si può trovare nello stabilimento.

Art. 9.

È concessa esenzione dalla imposta e dalla sopratassa di confine per gli oli di semi prodotti all'interno o provenienti dall'estero, destinati ad usi industriali o medicinali, previa denaturazione, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilire dal Ministero delle finanze.

Art. 10.

Gli oli di semi prodotti nel Regno o importati dall'estero, destinati ad usi commestibili debbono essere raffinati con i seguenti requisiti:

a) avere acidità totale libera calcolata in acido oleico, non superiore a 0,5 %;

b) dare risultato negativo alla prova di rancidità;

c) essere addizionati con 5 % di olio di sesamo a reazione cromatica caratteristica qualora siano estratti da vegetali diversi dal sesamo.

Art. 11.

Gli oli grezzi di semi prodotti nelle fabbriche o importati dall'estero, debbono essere inviati in cauzione alle raffinerie ovvero denaturati, in esenzione da imposta, nei modi da stabilirsi dal Ministro per le finanze per essere impiegati in usi industriali.

È consentito il passaggio in cauzione di oli grezzi di semi da una raffineria ad un'altra.

Pel trasporto degli oli gravati di imposta si osservano le norme stabilite dalla legge doganale relative al trasporto delle merci estere da una dogana ad un'altra. Le cauzioni saranno calcolate in ragione di un decimo della imposta stessa a sensi dell'art. 6 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2395.

La denaturazione con la esenzione dall'imposta è ammessa anche per gli oli raffinati ed è obbligatoria quando detti oli non possano essere destinati ad usi alimentari per non possedere i prescritti requisiti.

Il Ministro per le finanze può consentire deroghe all'obbligo della raffinazione e della denaturazione per determinate qualità di oli.

Le spese per la vigilanza finanziaria sulle operazioni di denaturazione sono a carico degli interessati.

Art. 12.

Salvo quanto è prescritto al precedente articolo 11 per le spedizioni degli oli grezzi in cauzione, in locali diversi da quelli delle fabbriche e delle raffinerie è vietato detenere oli di semi i quali non abbiano i requisiti prescritti all'art. 10.

È del pari vietato vendere o comunque mettere in commercio per usi commestibili oli di semi che non abbiano gli anzidetti requisiti stabiliti all'art. 10.

Art. 13.

Sulle deficienze di olio anche grezzo, riscontrate nei depositi delle fabbriche o delle raffinerie e sulle deficienze accertate all'arrivo degli oli viaggianti in cauzione, è dovuta la imposta.

È ammesso soltanto l'abbuono di detta imposta sui cali di raffinazione e sulle quantità comunque disperse per accertata causa di forza maggiore.

Art. 14.

La raffinazione presso lo stesso stabilimento di oli di semi e di oli di oliva deve essere fatta o in tempi diversi o con macchinari ed in reparti nettamente distinti e separati.

Art. 15.

È abbuonata l'imposta di fabbricazione sugli oli di semi che siano esportati all'estero direttamente dalle fabbriche o dalle raffinerie.

L'abbuono non domandato nel termine di cinque anni, dalla data della bolletta doganale d'uscita, rimane prescritto.

Non è ammessa altra prova dell'avvenuta esportazione all'estero all'infuori della esibizione della bolletta originale di uscita debitamente munita delle attestazioni degli agenti di finanza, a norma delle disposizioni doganali.

Art. 16.

Le somme dovute a titolo d'imposta o di pene pecuniarie e in tutto o in parte non riscosse, comprese quelle dovute sulle deficienze di prodotto vincolato alla Finanza, si esigono mediante atto d'ingiunzione. A tale atto può farsi opposizione entro il termine perentorio di giorni 15 dalla data della eseguita notificazione.

L'atto di opposizione non è valido se non è preceduto dal pagamento della somma richiesta.

L'azione per il recupero del credito si estingue trascorsi cinque anni dal giorno nel quale avrebbe dovuto eseguirsi il pagamento.

Per le deficienze di prodotto tuttora vincolato alla Finanza il quinquennio decorre dalla data del verbale di accertamento delle deficienze medesime.

L'Amministrazione però conserva ancora per un anno il diritto al risarcimento del danno sofferto verso l'impiegato imputabile della mancata o incompleta riscossione, quando nel detto termine di cinque anni sia stato infruttuosamente escusso il contribuente, ovvero quando l'impiegato, che aveva il dovere di promuovere l'azione contro il debitore, l'abbia lasciata cadere in prescrizione.

Queste prescrizioni speciali non hanno luogo nel caso di frode.

La prescrizione per l'azione civile è interrotta quando venga esercitata l'azione penale. In questo caso il termine utile di cinque anni per l'azione civile decorre dalla data della sentenza definitiva del giudice penale.

Il fabbricante ha pure diritto al rimborso dell'imposta pagata in più per errori di liquidazione purchè ne sia fatta domanda nel termine di cinque anni dalla data del pagamento e la domanda sia corredata della quietanza di Tesoreria relativa al pagamento medesimo.

Trascorso il quinquennio l'azione rimane estinta.

Qualora la revisione delle scritture chiarisca errori di liquidazione a danno del fabbricante si provvede al rimborso senza che occorra domanda dell'interessato.

Art. 17.

Le controversie sulla qualificazione dei prodotti, agli effetti del presente decreto, sono definite seguendo la procedura stabilita per la risoluzione delle controversie doganali.

Art. 18.

La fabbricazione o raffinazione clandestina di oli di semi è punita con multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta corrispondente al prodotto già ottenuto ed ottenibile dalle materie rinvenute in fabbrica o in raffineria e nei locali annessi od attigui.

Qualora la multa minima venga a risultare inferiore alle L. 500, deve essere ritenuta come ammontante a questa somma.

Gli apparecchi, i prodotti e le materie prime cadono in confisca.

La fabbricazione clandestina è provata anche dalla sola presenza, in uno stesso locale od in locali annessi od attigui, dell'apparecchio di produzione o di raffinazione e di materie prime, residui di semi oleosi ovvero oli grezzi o raffinati, prima che la fabbrica o la raffineria siano state denunciate all'Ufficio tecnico di finanza e da esso verificate.

Art. 19.

Chiunque sottragga o tenti di sottrarre con qualunque mezzo gli oli di semi al regolare accertamento della imposta, è punito con multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo della imposta frodata o che sarebbe stata frodata. La multa non potrà essere in ogni caso inferiore a L. 100.

I prodotti sottratti ed i mezzi adoperati per compiere la frode, cadono in confisca.

Per la manomissione od alterazione in qualsiasi modo dei congegni, bolli e sigilli applicati dall'Amministrazione, sono applicate le pene stabilite dal Codice penale.

Art. 20.

La lavorazione eseguita in tempi o modi diversi da quelli specificati nella dichiarazione di lavoro, è punita con multa variabile da L. 100 a L. 500 nonchè con multa proporzionale in misura non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta frodata o che potè essere frodata.

La stessa multa proporzionale in misura non minore del doppio, nè maggiore del decuplo dell'imposta, si applica per la quantità di olio prodotto in più di quelle indicate nelle dichiarazioni di lavoro per le fabbriche non assoggettate alla vigilanza continuativa della Finanza, ossia con accertamento del prodotto in base alla quantità, qualità e resa dei semi da lavorare.

Art. 21.

La detenzione, in condizioni diverse da quelle prescritte, degli oli denaturati e la loro rigenerazione anche solo parziale o tentata, o la sottrazione alla imposta mediante simulata denaturazione o con qualunque atto fraudolento, sono punite con multa dal doppio al decuplo della imposta frodata o che siasi tentato di frodare, e ciò indipendentemente dalle penalità eventualmente comminate in altre leggi.

La fabbrica, la raffineria o lo stabilimento nei quali si contravvenga a tali disposizioni, sono privati per due anni dal beneficio di cui al precedente art. 9 e gli apparecchi, le materie prime ed i prodotti cadono in confisca.

Art. 22.

La detenzione di oli grezzi non denaturati fuori dei locali di fabbrica o di raffineria è considerata di contrabbando.

La detenzione di oli raffinati, non aventi i requisiti dell'art. 10, è punita con un'ammenda da L. 100 a L. 1000 e nel caso che il fatto dipenda da atti compiuti in frode all'imposta si rendono applicabili le sanzioni di cui all'articolo precedente.

Art. 23.

Qualsiasi altra contravvenzione alle disposizioni del presente decreto e del regolamento per la sua esecuzione è punibile con ammenda non minore di L. 20 nè maggiore di L. 300.

Art. 24.

Qualora ad una violazione al presente decreto abbiano concorso più persone, ciascuna è passibile della intera pena applicabile alla violazione stessa, secondo le norme del Codice penale.

Art. 25.

Qualora col fatto che ha dato luogo alla violazione sia stata o possa essere stata frodata l'imposta di produzione, il colpevole è tenuto ad eseguirne il pagamento indipendentemente dal procedimento penale e dal pagamento della multa o dell'ammenda.

L'Amministrazione ha facoltà di negare o di revocare la licenza, di cui all'art. 2, a chiunque sia stato condannato per violazioni al presente decreto punibili con multa dal doppio al decuplo dell'imposta.

Art. 26.

I prodotti, nonchè il macchinario e tutto il materiale mobile, esistenti nelle fabbriche, nelle raffinerie o nei magazzini annessi o in altri comunque soggetti a vigilanza fiscale, garantiscono l'Amministrazione del pagamento dell'imposta di fabbricazione a preferenza di ogni altro creditore.

Similmente i prodotti, il macchinario, il materiale mobile nonchè i mezzi di trasporto, caduti in contravvenzione, quando non siano soggetti a confisca, garantiscono l'Amministrazione del pagamento dei diritti, delle multe, delle ammende e delle spese di ogni specie, dovuti dai contravventori o responsabili a termini di legge, a preferenza di ogni altro creditore.

Art. 27.

Le pene della multa e dell'ammenda, non eseguite per insolvenza del condannato, si convertono rispettivamente nella reclusione o nell'arresto per non oltre sei mesi o per non oltre un anno se si tratta di recidivi.

La norma del comma precedente è stabilita in deroga a quanto dispone l'art. 136 del Codice penale, osservato peraltro, in ordine al ragguaglio, l'art. 135 dello stesso Codice.

Art. 28.

Per la cognizione dei reati previsti dal presente decreto e per le relative norme di procedura saranno osservate le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

I processi verbali di accertamento sono compilati dai funzionari od agenti scopritori.

Art. 29.

I reati previsti dal presente decreto si prescrivono in cinque anni se trattisi di delitti, in tre anni se trattisi di contravvenzioni.

Art. 30.

Sono devolute per intero all'Erario le multe, le ammende nonchè il provento della confisca dei generi sequestrati.

Art. 31.

Finchè non sia emanato il nuovo regolamento avranno effetto, per le fabbriche e le raffinerie di olio di semi di qualunque specie, le disposizioni del regolamento per l'applicazione della imposta di fabbricazione sull'olio di cotone, approvato con R. decreto 1° maggio 1881, n. 183 (terza serie), in quanto le disposizioni medesime non siano contrarie a quelle contenute nella presente legge.

Art. 32 (transitorio).

Le raffinerie, che all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto non siano munite di licenza, debbono infra il termine di dieci giorni presentare la denuncia, di cui all'art. 3, con tutte le indicazioni prescritte.

Gli esercenti fabbriche di oli di semi che abbiano già pagata l'imposta e le raffinerie non denunciate debbono, entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto, dichiarare all'Ufficio tecnico di finanza le quantità di olio detenuto specificatamente per ciascuna qualità, allo scopo di conseguire che i prodotti medesimi siano raffinati senza ulteriore pagamento della imposta. Le quantità che risultassero denunciate in più rispetto a quelle detenute saranno ritenute di contrabbando.

Gli oli di semi che, all'entrata in vigore del presente decreto, si trovino negli esercizi di vendita in condizioni diverse da quelle prescritte all'art. 10, potranno essere ancora immessi direttamente in consumo per un periodo di 60 giorni dalla data medesima.

Art. 33.

Sono abrogate le disposizioni legislative, di cui al testo unico di legge per l'imposta sugli oli di semi, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, e successive sue modificazioni.

Il presente decreto-legge sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 ottobre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 338, *foglio* 106. — MANCINI.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 473 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Sfettina » (Sfetina) è di origine italiana e che in forza del'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Sfettina Domenico, figlio del fu Antonio e di Santa Dazzara, nato a Rovigno d'Istria il 14 giugno 1892 e abitante a Rovigno d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Svettini ».

Con la presente deliberazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Caterina Medach di Marco e di Giovanna Janco, nata a S. Lorenzo del Pasenatico (Orsera) il 21 agosto 1907.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4031)

N. 115 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Vattovaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Vattovaz don Biagio, sac. a riposo, figlio del fu Andrea e della fu Tamplenizza Maria, nato a Capodistria il 6 agosto 1870 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Vattovani ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 aprile 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4032)

N. 116 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA.

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Vlassich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Vlassich Domenico, figlio del fu Giuseppe e della fu Stanich Elena, nato a Pola il 23 settembre 1864 e abitante a Pola, via Premuda, n. 226, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Valassi ».

Con la presente deliberazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Zurech Michela di Giuseppe e fu Sarton Maria, nata a Pola il 21 settembre 1867, ed ai figli nati a Pola: Teodolinda, il 28 maggio 1891; Edmondo, il 24 dicembre 1907; Lea, il 12 maggio 1896 e Marcello, il 10 ottobre 1899.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4033)

N. 47 Z.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Zudich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Zudich Zvonimiro (Pacifico), figlio del fu Nicolò e della fu Maria Prens, nato a Curilli di Canfanaro il 28 agosto 1899 e abitante a Contursi (Salerno), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giudici ».

Con la presente deliberazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giovanna Pilar di Matteo e di Anna Ivetich, nata a Gimino il 24 settembre 1902.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4034)

N. 179 Z.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Zlobec » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Zlobec don Agostino, figlio del fu Giuseppe e della fu Antonia Turk, nato ad Albor (Paniqua) Tomadio il 27 agosto 1881, parroco di S. Antonio (Villa Decani), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lobezzo ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 aprile 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4035)

N. 374 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Kusterle Antonia ved. Vladovich rimaritata Celano;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del Regio decreto-legge precitato;

Decreta:

Alla bambina Dora (Donatella) Vladovich fu Stefano e di Kusterle Antonia, nata a Pola il 29 settembre 1919, residente a Pola, via Sissano, n. 46, di condizione scolara, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Vladovich » in « Celano ».

Con la presente deliberazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche al fratello Vincenzo, nato a Pola il 27 luglio 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni Ministeriali anzidette.

Pola, addì 18 maggio 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4036)

N. 256 A.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Antonaz Antonio;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Portole; e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Antonaz Antonio fu Andrea e della fu Anna Maria Visintin, nato a Portole il 13 marzo 1870, residente a Portole, Villa Scheri n. 362, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Antonaz » in « Antonelli ».

Con la presente deliberazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Mauro Caterina fu Giuseppe e fu Giovanna Vesnaver, nata a Portole il 25 febbraio 1877, ed ai figli, nati a Portole: Giuseppe, il 17 maggio 1909; Pietro, il 26 novembre 1910; Angelo, il 17 aprile 1913, Giustina, il 5 novembre 1915; Maria, il 31 marzo 1920 ed Antonio, il 28 luglio 1900, nonchè alla nuora Bellettich Caterina di Matteo, nata a Portole il 23 febbraio 1904 ed ai nipoti, figli di Antonio Antonas e di Belletich Caterina, nati a Portole: Antonio, il 7 ottobre 1923; Regina, il 28 settembre 1925; Giuseppina, il 14 luglio 1927 ed Ida, il 5 giugno 1930.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni Ministeriali anzidette.

Pola, addì 13 maggio 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4037)

N. 257 A.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Antonaz Giovanni;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Trieste e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Antonaz Giovanni di Antonio e di Caterina Mauro, nato a Portole il 26 luglio 1903, residente a Trieste, Caserma Beleno, di condizione sergente maggiore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana di « Antonaz » ad « Antonelli ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni Ministeriali anzidette.

Pola, addì 13 maggio 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4038)

N. 2163 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Banko » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Banko don Tomaso, figlio del fu Simone e della fu Anna Lovrecic, nato a Antignana il 18 giugno 1894, parroco di S. Giovanni della Cisterna (Visignano), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Banco ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 maggio 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4039)

N. 350 J.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Jagodnik » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumre forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome maritale della signora Battaia Antonia vedova Jagodnik Domenico, figlia del fu Andrea e della fu Fracassa Domenica, nata a Cherso il 26 giugno 1868 e abitante

a Pola, via Arena, n. 46, è restituito, a tutti gli effetti di legge nella forma italiana di « Giaconi ».

Con la presente deliberazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli, nati a Pola: Maria, il 6 giugno 1903 ed Omero, il 14 agosto 1907.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 28 maggio 1931 - Anno XI

Il prefetto: Foschi.

(4040)

N. 2158 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Belletich Pietro;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Montona e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Belletich Pietro, del fu Antonio e della fu Caterina Belletich, nato a Zumesco (Montona) il 4 novembre 1908 e residente a Montona, Villa Morari, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Belletich » in « Bellini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma Italiana anzidetta anche alla moglie Belletich Marina di Giuseppe e fu Antonia Labignan, nata a Zumesco il 20 gennaio 1907, ed al figlio Pietro Mario, nato a Zumesco il 17 settembre 1929, nonchè al fratello Antonio, nato a Zumesco il 22 luglio 1912 ed alla sorella Anna Maria, nata a Zumesco il 1° luglio 1915.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà noticato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni Ministeriali anzidette.

Pola, addì 13 maggio 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: Serra.

(4041)

N. 2164 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bradetich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata

Decreta:

Il cognome del sig. Bradetich Davorino, figlio di Giorgio e di Poropat Anna, nato a Lanischio il 22 novembre 1905 e abitante a Clenosciacco 10 (Lanischie), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bradetti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Suievich Maria Angela fu Giovanni e fu Poropat Orsola, nata a Rovigno il 20 settembre 1906.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà noticato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 maggio 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: Serra.

(4042)

N. 1171 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Brussich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata

Decreta:

Il cognome del signor Brussich Andrea, figlio del fu Antonio e della fu Udina Elena, nato a Veglia il 3 novembre 1873 e abitante a Pola, via Mutila n. 7, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Brussi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Dinelli Giovanna fu Domenico e della fu Giovanna Sbisa, nata a Pola il 3 gennaio 1881, ed ai figli: Andrea, nato a Veglia il 3 dicembre 1915; Giovanna, nata a Veglia il 3 novembre 1917; Maria, nata a Pola il 24 maggio 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato, a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Foschi.

(4043)

N. 1061 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Cerovaz Luigi;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Lussinpiccolo e all'albo di questa prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del Regio decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Cerovaz Luigi di Giuseppe e di Picinich Maria, nato a Lussinpiccolo il 19 novembre 1899, residente a Lussimpiccolo, di condizione capitano mercantile, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Cerovaz in « Cervia ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà noticato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni Ministeriali anzidette.

Pola, addì 15 maggio 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4044)

N. 769-1 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosta 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Cos » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Cos Maria, figlia di Giovanni e di Ghersinich Maria, nata a Rozzo il 19 agosto 1928, e abitante a S. Clemente (Rozzo) n. 48, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cossi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al fratello Vittorio, nato a Rozzo il 29 luglio 1930.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà noticato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 maggio 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4045)

N. 1282 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Coslovich Giovanni.
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Maresego e all'albo di questa prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del Regio decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Coslovich Giovanni, del fu Antonio e della fu Cociancich Maria, nato a Iurassi (Maresego) il 5 aprile 1864, residente a Iurassi, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Coslovich » in « Cannoni ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anzidetta anche alla moglie Bocciai Antonia fu Giovanni e fu Visintin Giovanna, nata a Bocciai (Maresego) il 1° novembre 1867, ed ai figli nati a Iurassi: Giovanni, l'11 gennaio 1907; Silvestro, il 12 febbraio 1910; Giuseppe, il 1° settembre 1898, nonchè alla nuora Rasman Anna di Giuseppe e di Coslovich Maria, moglie di Giuseppe Coslovich, nata a Coslovici (Maresego) il 18 febbraio 1898.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà noticato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 18 maggio 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4046)

N. 634 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Combac Giovanni;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pirano

e all'albo di questa prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del Regio decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Gombac Giovanni, di Lorenzo e della fu Francesca Rebez, nato a Trieste il 13 febbraio 1886, residente a Pirano, via S. Margherita n. 960, di condizione impiegato tecnico statale, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Gombac » in « Combi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anzidetta anche alla moglie Zaffred Francesca di Antonio e fu Caterina Covacich, nata a S. Canziano il 9 ottobre 1889, ed ai figli, nati a Pirano: Albino, il 24 gennaio 1914; Livio, il 15 dicembre 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà noticato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni Ministeriali anzidette.

Pola, addì 13 maggio 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4047)

N. 65 H.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signorina Heinze Erminia;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Genova e all'albo di questa prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del Regio decreto-legge precitato;

Decreta:

Alla signorina Heinze Erminia, del fu Ermanno e di Giuricco Silvina, nata a Pola il 25 maggio 1878, residente a Genova-Sampierdarena, via G. Garibaldi n. 24, int. 7, di condizione impiegata postale, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana di « Heinze » in « Enrichetti ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla sorella Maria, nata a Zara, il 21 novembre 1872.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà noticato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni Ministeriali anzidette.

Pola, addì 18 maggio 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4048)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1275, recante norme relative all'avanzamento dei capitani anziani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che hanno partecipato alla guerra 1915-1918.

(6014)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 217.

Media dei cambi e delle rendite
del 17 ottobre 1933 - Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	13.18
Inghilterra (Sterlina)	59.95
Francia (Franco)	74.375
Svizzera (Franco)	368.10
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4 —
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.645
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	12.75
Cecoslovacchia (Corona)	56.70
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.68
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.52
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.01
Olanda (Fiorino)	7.675
Polonia (Zloty)	213.50
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	159.25
Svezia (Corona)	3.10
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	88.10
Id 3,50 % (1902)	87.575
Id. 3 % lordo	63.275
Consolidato 5 %	92.05
Buoni novennali. Scadenza 1934	101.225
Id. id. id. 1940	104.575
Id. id. id. 1941	104.575
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90.40

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL' INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 14
dal 16 al 31 luglio 1933 - Anno XI

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico			
Agrigento	Naro	B	—	1
Alessandria	Frassineto Po	B	—	1
Id.	Frinco	B	—	1
Id.	Scandeluzza	B	—	1
Bari	Bitetto	O	—	1
Id.	Bitritto	O	—	1
Id.	Casamassima	E	—	1
Id.	Id.	O	—	1
Id.	Castellana	B	—	1
Id.	Gioia del Colle	E	—	1
Id.	Santeramo in Colle	E	1	—
Id.	Id.	O	—	1
Belluno	Abano	B	—	1
Brescia	Breno	B	—	1
Id.	Brescia	B	—	3
Id.	San Zeno Naviglio	B	—	1
Id.	Tavernole sul Mella	B	—	1
Brindisi	Carovigno	Cp	—	1
Id.	Cisternino	E	—	1
Id.	San Vito dei Norman.	E	—	1
Campobasso	San Polomatese	B	—	1
Id.	Venafro	O	—	1
Catanzaro	Borgia	B	—	1
Id.	Catanzaro	O	—	1
Id.	Centrache	O	—	1
Id.	San Calogero	B	—	5
Id.	San Floro	O	—	1
Foggia	Deliceto	O	—	1
Id.	San Marco in Lamis	E	—	1
Id.	Id.	O	—	2
Id.	Volturino	CpO	—	17
Frosinone	Giuliano di Roma	B	1	—
Id.	Pontecorvo	B	—	1
Id.	Rocca d'Arce	B	1	—
Id.	Veroli	B	1	—
Gorizia	San Vito di Vipacco	B	—	1
Lecce	Vernole	O	1	—
Messina	Montalbano d'Elicona	B	—	1
Milano	Pieve Emanuele	B	—	1
Modena	Formigine	B	—	1
Id.	Medolla	B	1	—
Napoli	Gragnano	B	—	1
Id.	Grazzanise	B	—	3
Novara	Casalino	B	—	1
Id.	Granozzo	B	—	1
Nuoro	Gairo Nuoro	Cp	—	1
Id.	Gergei	O	—	1
Id.	Jerzu	CpO	—	2
Id.	Mamoiada	O	—	1
Id.	Orgosolo	E	—	1
Id.	Osini	Cp	—	2
Pesaro e Urbino	San Leo	O	—	1
Potenza	Melfi	B	—	1
	Segue: *Carbonchio ematico.*			
Potenza	Melfi	CpO	1	2
Id.	Id.	E	—	1
Id.	Montemurro	Cp	—	1
Id.	Tramutola	Cp	—	1
Roma	Castelmadama	B	—	1
Id.	Mandela	B	1	—
Id.	Minturno	B	1	—
Id.	Tivoli	B	—	1
Salerno	Tramonti	B	—	1
Sassari	Ardara	B	1	—
Id.	Tempio	B	1	—
Taranto	Crispiano	E	2	—
Id.	Martina Franca	B	1	—
Id.	Taranto	O	—	1
Terni	Allerona	B	—	1
Id.	Terni	B	—	1
Torino	Orbassano	B	—	1
Trento	Brentònico	B	—	1
Treviso	Crespano del Grappa	B	—	1
Udine	Bicinicco	B	—	1
Verona	Cologna Veneta	B	—	1
Vicenza	Thiene	B	—	1
			14	91
	Carbonchio sintomatico.			
Belluno	Mel	S	—	1
Id.	Santa Giustina	B	—	1
Bolzano	Moso	B	—	1
Cuneo	Tarantasca	B	—	1
Parma	Borgo Val di Taro	B	1	—
Potenza	Anzi	O	4	—
Roma	Roma	B	1	—
Sassari	Villanova Monteleone	B	1	—
			7	4
	Afta epizootica.			
Aosta	Bionaz	B	1	1
Id.	La-Magdeleine	B	—	2
Id.	Nus	B	1	—
Id.	Rhêmes	B	—	1
Id.	Valdigna d'Aosta	B	1	—
Id.	Valtournanche	B	2	1
Id.	Villanova Baltea	B	1	—
Bergamo	Bergamo	B	2	—
Id.	Covo	B	—	1
Id.	Gromo	B	—	1
Foggia	Rignano Garganico	B	—	48
Genova	Genova	B	—	1
Id.	Rapallo	B	—	1
Id.	S. Margherita Ligure	B	—	1
Milano	Lodi	B	—	1
Roma	Roma	B	—	1
Varese	Viggiù ed Uniti	B	—	1
Verona	Affi	B	1	—
Id.	Angiari	B	2	1
Id.	Bussolengo	B	—	1
Id.	Cavajon Veronese	B	2	2
Id.	Larise	B	1	—
Vicenza	Vicenza	B	2	—
			16	65

Malattie infettive dei suini.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Alessandria	Asti	S	—	1
Ancona	Cupramontana	S	—	1
Id.	Osimo	S	—	1
Ascoli Piceno	Comunanza Littorio	S	1	—
Id.	Fermo	S	—	1
Id.	Santelpidio a Mare	S	—	1
Belluno	Belluno	S	—	1
Id.	Cesiomaggiore	S	—	1
Id.	Fonzaso	S	—	1
Id.	Lamon	S	—	1
Id.	Mel	S	—	1
Id.	Pedavena	S	—	1
Id.	Santa Giustina	S	—	1
Id.	Sedico	S	—	1
Id.	Seren del Grappa	S	—	1
Id.	Tambre d'Alpago	S	—	1
Bergamo	Sarnico	S	—	1
Bologna	Medicina	S	2	—
Bolzano	Appiano	S	—	1
Id.	Bolzano	S	—	3
Id.	Bressanone	S	—	2
Id.	Castelrotto	S	—	1
Id.	Naturno	S	—	1
Id.	Prato allo Stelvio	S	—	4
Id.	Renón	S	—	2
Id.	S. Andrea in Monte	S	—	1
Id.	Scena	S		1
Brescia	Chiari	S		1
Id.	Pedergnaga-Orano	S	—	1
Como	Anzano del Parco	S	1	—
Id.	Como	S	—	1
Cremona	Genivolta	S	—	1
Id.	Soncino	S	—	2
Cuneo	Rocca de' Baldi	S	—	1
Forlì	Cesena	S	2	—
Id.	Forlì	S	3	—
Id.	Meldola	S	2	—
Id.	Santa Sofia	S	1	—
Gorizia	Bergogna	S	—	1
Id.	Caporetto	S	—	2
Id.	Circhina	S	—	1
Id.	Comano	S	—	1
Id.	Cosmòns	S	—	1
Id.	Gorizia	S	—	2
Id.	Gradisca	S	—	1
Lucca	Gallicano	S	—	1
Macerata	Recanati	S	—	1
Milano	Besana in Brianza	S	—	1
Modena	Modena	S	—	1
Napoli	Portici	S	—	1
Novara	Casalbeltrame	S	—	1
Id.	Casalino	S	—	2
Id.	Vicolungo	S	—	1
Padova	Borgoricco	S	2	
Id.	Cervarese Santa Croce	S	—	1
Id.	Gazzo	S	1	—
Id.	Rovolon	S	—	1
Id.	Selvazzano Dentro	S	2	—
Id.	Terrassa Padovana	S	1	—
Parma	Noceto	S	1	—
Id.	Soragna	S	1	—
Pavia	Albuzzano	S	1	—
Id.	Certosa di Pavia	S	—	1
Perugia	Fratta Todina	S	—	1
Pesaro e Urbino	S. Leo	S	—	1
Pola	Erpalle-Cosina	S	1	1
Id.	Rovigno d'Istria	S	—	2
Reggio Emilia	Cadelbosco di Sopra	S	1	—
Reggio Emilia	S. Martino in Rio	S	1	—
Roma	Roma	S	1	—
Rovigo	Fiesso Umbertiano	S	—	2
Id.	Occhiobello	S	1	—
Sassari	Padria	S	1	—
Teramo	Bisenti	S	—	1
Id.	Castel Castagna	S	5	1
Id.	Colledara	S	4	—
Id.	Isola del Gran Sasso	S	15	—
Id.	Mosciano Sant'Angelo	S	—	1
Id.	Penna Sant'Andrea	S	—	3
Id.	Sant'Omero	S	—	2
Id.	Teramo	S	—	3
Id.	Valle Castellana	S	—	4
Torino	Salbertrand	S	—	1
Trento	Borgo	S	1	—
Id.	Canazèi	S	1	—
Id.	Denno	S	—	1
Id.	Fondo	S	—	1
Id.	Malè	S	—	1
Id.	Roméno	S	—	1
Id.	Trés	S	—	1
Id.	Trento	S	—	1
Treviso	Asolo	S	—	1
Trieste	Trieste	S	—	1
Udine	Aiello	S	—	1
Id.	Colloredo	S	—	1
Id.	Martignacco	S	—	1
Id.	Moruzzo	S	—	1
Id.	San Vito al Tagliam.	S	—	3
Id.	Tarvisio	S	—	1
Id.	Udine	S	—	1
Venezia	Mirano	S	1	—
Vercelli	Albano Vercellese	S	—	3
Id.	Arborio	S	—	17
Id.	Asigliano Vercellese	S	—	1
Id.	Balocco	S	—	9
Id.	Bianzè	S	—	4
Id.	Borgo Vercelli	S	—	7
Id.	Buronzo	S	—	2
Id.	Caresanablot	S	—	10
Id.	Carisio	S	—	4
Id.	Casanova Elvo	S	—	10
Id.	Castelletto Cervo	S	—	2
Id.	Cavaglià	S	—	1
Id.	Collabiano	S	—	2
Id.	Crova	S	—	10
Id.	Desana	S	—	3
Id.	Formigliana	S	—	10
Id.	Greggio	S	—	21
Id.	Lignana	S	—	1
Id.	Mottalciata	S	—	10
Id.	Olcenengo	S	—	5
Id.	Oldenico	S	—	2
Id.	Quinto Vercellese	S	—	4
Id.	Rive	S	—	4
Id.	Roasenda	S	—	1
Id.	Ronsecco	S	—	13
Id.	Salasco	S	—	4
Id.	Salussola	S	—	1
Id.	San Germano Vercell.	S	—	10
Id.	Santhià	S	—	23
Id.	Stroppiana	S	—	8
Id.	Tricerro	S	—	4
Id.	Trino	S	—	15
Id.	Tronzano Vercellese	S	—	25
Id.	Villanova Biellese	S	—	2
Id.	Villarboit	S	—	42

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Segue: *Malattie infettive dei suini.*				
Vercelli	Villata	S	—	24
Vicenza	Caldogno	S	—	1
Id.	Camisano Vicentino	S	—	1
Id.	Malo	S	—	2
Id.	Noventa Vicentina	S	—	1
Id.	Thiene	S	—	1
			54	420
Morva.				
Bergamo	Seriate	E	—	1
Cremona	Sesto Cremonese	E	—	1
Napoli	Casalnuovo di Napoli	E	1	—
Id.	Caserta	E	—	1
Id.	Napoli	E	1	—
Id.	Nola	E	—	1
Id.	Torre del Greco	E	1	—
			3	4
Farcino criptococcico.				
Belluno	Belluno	E	—	1
Campobasso	Campobasso	E	1	—
Messina	Messina	E	6	3
Napoli	Albanova	E	—	1
Id.	Casalnuovo di Napoli	E	1	—
Id.	Cercola	E	1	—
Id.	Cicciano	E	1	—
Id.	Marigliano	E	1	—
Id.	Napoli	E	5	—
Id.	Nola	E	3	—
Id.	Pomigliano d'Arco	E	3	—
Id.	San Paolo Bel Sito	E	1	—
Id.	Torre Annunziata	E	4	1
Id.	Villa Literno	E	—	1
Palermo	Bagheria	E	—	2
Salerno	Angri	E	1	1
Id.	Cava dei Tirreni	E	1	—
Id.	Serre	E	1	—
Trapani	Marsala	E	8	6
			38	16
Rabbia.				
Alessandria	Casale Monferrato	Cn	—	1
Ancona	Ancona	Cn	—	3
Id.	Iesi	Cn	—	1
Id.	Ripe	Cn	—	1
Arezzo	Castiglion Fiorentino	Cn	1	—
Id.	Subbiano	Cn	1	—
Frosinone	Castelliri	Cn	—	1
Id.	Id.	S	—	1
Id.	Isola del Liri	Cn	—	1
Lecce	Lecce	Cn	1	—
Napoli	Marigliano	Cn	—	1
Id.	Mondragone	Cn	—	1
Id.	Napoli	Cn	—	15
Id.	Portici	Cn	—	1
Id.	Sorrento	Cn	—	1
Id.	Torre Annunziata	Cn	—	1
Palermo	Palermo	Cn	—	1
Id.	Id.	Cn	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Segue: *Rabbia.*				
Parma	S. Lazzaro Parmense	Cn	—	1
Ragusa	Ragusa	Cn	—	1
Id.	Vittoria	Cn	—	1
Roma	Cerveteri	B	—	1
			3	35
Rogna.				
Bari	Gravina di Puglia	O	—	1
Campobasso	Agnone	O	3	—
Id.	Campobasso	O	4	—
Id.	Castel San Vincenzo	O	1	—
Id.	Cerro al Volturno	O	6	—
Id.	Civitanova del Sannio	O	2	—
Id.	Vastogirardi	O	1	—
Forlì	Cesena	O	1	—
Id.	Verghereto	O	1	—
Frosinone	Frosinone	O	1	—
Id.	Paliano	O	1	—
Id.	Sant'Elia Fiumerap.	O		1
Grosseto	Castell'Azzara	O	1	—
Id.	Scansano	O	1	—
Macerata	Camerino	O	—	1
Id.	Fiuminata	O	1	—
Id.	Serravalle di Chienti	O	1	—
Matera	Grottole	E	—	1
Id.	Stigliano	O	—	1
Perugia	Foligno	O	3	2
Id.	Norcia	O	1	—
Id.	Trevi	O	2	—
Pesaro e Urbino	Piandimeleto	O	—	1
Potenza	Marsico Vetere	O	1	—
Id.	Tramutola	O	5	—
Ravenna	Cervia	E	1	—
Rieti	Fiamignano	O	1	—
Id.	Pescorocchiano	O	1	—
Roma	Artena	O	1	—
Id.	Bassiano	O	1	—
Id.	Formello	O	1	—
Id.	Grottaferrata	O	—	1
Id.	Mandela	O	1	—
Id.	Roma	O	2	—
Id.	Vallepietra	O	1	—
Salerno	Buccino	O	1	—
Teramo	Cortino	O	—	1
Id.	Valle Castellana	O	—	1
Terni	Otricoli	O	1	—
Id.	Terni	O	3	—
Viterbo	Bagnoregio	O	2	—
Id.	Bassanello	O	2	—
Id.	Montefiascone	O	3	—
Id.	Monteromano	O	1	—
Id.	Soriano nel Cimino	O	1	—
Id.	Tarquinia	O	1	—
Id.	Vignanello	O	1	—
Id.	Viterbo	O	1	—
			64	11
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.				
Catania	Grammichele	O	1	1
Id.	Mineo	O	1	—
Id.	Randazzo	O	2	—
Matera	Grottole	C, O	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue: *Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.*			
Novara	Briandrate	B	1	—
Perugia	Norcia	O	1	—
Potenza	Sant'Arcangelo	O	1	—
Rieti	Borgocollefegato	O	—	1
Salerno	Monte San Giacomo	C,O	1	—
Taranto	Crispiano	O	2	—
Teramo	Pietracamela	O	1	—
			12	2
	Aborto epizootico.			
Arezzo	Arezzo	B	1	—
Belluno	Livinallongo	B	—	3
Bologna	Argelato	B	2	—
Id.	Budrio	B	4	—
Id.	Calderara di Reno	B	8	—
Id.	Castel Maggiore	B	1	—
Id.	Castenaso	B	1	—
Id.	Crespellano	B	2	—
Id.	Crevalcore	B	1	—
Id.	Malalbergo	B	4	—
Id.	Medicina	B	2	—
Id.	Molinella	B	1	—
Id.	San Giorgio di Piano	B	2	—
Id.	Zola Predosa	B	1	—
Como	Civate	B	1	—
Cremona	Castelverde	B	2	—
Id.	Pozzaglio ed Uniti	B	1	—
Ferrara	Argenta	B	—	3
Firenze	Barberino di Mugello	B		1
Id.	Castelfiorentino	B		1
Modena	Finale dell'Emilia	B		1
Id.	Maranello	B	1	—
Novara	Baveno	B	2	—
Id.	Borgo Lavezzaro	B	2	—
Id.	Casalvolone	B	1	—
Id.	Ceppo Morelli	B	2	—
Id.	Novara	B	—	1
Id.	San Pietro Mosezzo	B	1	—
Id.	Tornaco	B	1	—
Parma	Felino	B	1	—
Id.	Golese	B	1	
Id.	San Lazzaro Parm.	B	1	—
Id.	San Pancrazio Parm.	B	1	—
Id.	Vigatto	B	1	—
Pavia	Vigevano	B	2	—
Pistoia	San Marcello Pistoiese	B	—	1
Reggio Emilia	Gualtieri	B	—	1
Roma	Roma	B	5	—
Rovigo	Castelmassa	B	1	—
Id.	Occhiobello	B	1	—
Taranto	Grottaglie	B	2	—
Venezia	Cona	B	1	—
Id.	Grisolera	B	1	—
Id.	Torre di Mosto	B	1	—
Verona	Bussolengo	B	—	1
Id.	Oppeano	B	—	1
Id.	Verona	B	—	1
Vicenza	Malo	B	—	1
			63	16

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Tubercolosi bovina			
Arezzo	Montevarchi	B	1	—
Id.	San Giovanni Valdar.	B	—	1
Ascoli Piceno	Fermo	B	—	1
Id.	Santelpidio a Mare	B	—	1
Bari	Altamura	B	1	—
Id.	Bitritto	B	1	—
Id.	Corato	B	1	—
Id.	Gioia	B	1	—
Id.	Ruvo	B	2	1
Bolzano	Appiano	B	—	3
Id.	Bressanone	B	—	1
Id.	Caldaro	B	—	1
Id.	Castelrotto	B	—	1
Id.	Lagundo	B	—	1
Id.	Merano	B	—	11
Forlì	Forlì	B	—	1
Id.	Rimini	B	—	2
Grosseto	Massa Marittima	B	—	1
Roma	Roma	B	—	2
Venezia	Cavarzere	B	—	1
Id.	Chioggia	B	—	1
Id.	Fossalta	B	1	—
			8	30
	Diarrea dei vitelli.			
Ascoli Piceno	Comunanza Littorio	B	—	2
Id.	Santelpidio a Mare	B	—	3
Frosinone	Casalvieri	B	—	3
			—	8
	Influenza del cavallo.			
Alessandria	Asti	E	—	1
Sassari	Osilo	E	1	—
Id.	Ploaghe	E	3	—
Id.	Sassari	E	1	1
			5	2
	Barbone dei bufali			
Salerno	Eboli	Bf	1	—
Id.	Pontecagnano Faiano	Bf.	—	1
			1	1
	Difterite aviaria.			
Frosinone	Aquino	P	1	—
Lecce	Alessano	P	1	—
Padova	Monselice	P	1	—
Parma	Soragna	P	1	—
			4	—
	Colera dei polli.			
Padova	Saccolongo	P	—	1
Pesaro e Urbino	Gradara	P	—	1
Id.	San Leo	P	—	1
Rieti	Aspra	P	6	—
			6	3

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	31	70	105
Carbonchio sintomatico	7	8	11
Afta epizootica	9	23	81
Malattie infettive dei suini	38	142	474
Morva	3	7	7
Farcino criptococcico	7	19	54
Rabbia	10	20	38
Rogna	17	47	75

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	9	11	14
Aborto epizootico	19	48	79
Tubercolosi bovina	8	22	38
Diarrea dei vitelli	2	3	8
Influenza del cavallo	2	4	7
Barbone dei bufali	1	2	2
Difterité aviaria	4	4	4
Colera dei polli	3	4	9

B *bovina*, Bf *bufalina*, O *ovina*, Cp *caprina*, S *suina*, E *equina*, P *pollame*, Cn *canina*, Fl *felina*.
(*a*) I dati si riferiscono alla quindicina precedente.

(5951)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.